

- Per quanto concerne il test di persistenza, la ricorrente deduce che, richiedendole di eseguire il test di persistenza sia in acqua dolce che in acqua di mare, asseritamente al fine di chiarire il rischio potenziale di persistenza del triclosan nell'ambiente, l'ECHA e la commissione di ricorso non hanno tenuto in debito conto né la forza probante dei dati concernenti la persistenza del triclosan né il requisito per il quale si devono considerare le condizioni ambientali pertinenti, così come stabilito nell'allegato XIII. Inoltre, la ricorrente deduce che, richiedendole di eseguire il test in acqua pelagica (vale a dire acqua limpida priva di sedimentazioni), l'ECHA e la commissione di ricorso non hanno altresì rispettato la precisa indicazione dell'allegato XIII REACH per la quale bisogna considerare i dati che riflettono le condizioni ambientali «pertinenti». Inoltre, la ricorrente lamenta che, avendo stabilito che il test di simulazione derogatorio deve riflettere le condizioni ambientali pertinenti, sia l'ECHA, sia la commissione di ricorso non hanno poi utilizzato il parere degli esperti appropriato al fine di identificare le condizioni adeguate per il test.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1)

Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2017 — Tarmac Trading/Commissione

(Causa T-267/16) ⁽¹⁾

(2017/C 112/68)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 287 dell'8.8.2016.

Ordinanza del Tribunale del 3 febbraio 2017 — Bank Saderat Iran/Consiglio

(Causa T-349/16) ⁽¹⁾

(2017/C 112/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 305 del 22.8.2016.

Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — HP/Commissione e eu-LISA

(Causa T-596/16) ⁽¹⁾

(2017/C 112/70)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-26/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).